



Comune
di Venosa



Regione Basilicata



Comune
di Maschito



Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "VENUSIA"

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003

N° Documento:

PEVE_A.17.a_OR

ID PROGETTO:	PEVE	DISCIPLINA:	P	TIPOLOGIA:	R	FORMATO:	A4
--------------	-------------	-------------	----------	------------	----------	----------	-----------

Elaborato:

Studio di impatto ambientale
Quadro di riferimento programmatico Opere di rete

FOGLIO:	1 di 46	SCALA:	-	Nome file:	PEVE_A.17.a_OR-SIA Quadro di riferimento programmatico Opere di Rete
---------	----------------	--------	---	------------	--

Progettazione:



Sede legale e operativa
San Giorgio del Sannio (BN)
Via De Gasperi, 61
Azienda con sistema gestione qualità
Certificato N. 50 100 11873



Progettista:




dott. ing. Nicola Forte

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
01	16/06/2021	REVISIONE PER MODIFICHE OPERE DI RETE	Ten Project srl - PR	Ten Project srl - SS	RWE
00	06/11/2019	PRIMA EMISSIONE	Ten Project srl - PM	Ten Project srl - SS	RWE

INDICE

CAPITOLO 1	2
INTRODUZIONE	2
1.1 Premessa	2
1.2 Gli interventi proposti	3
1.3 Obiettivi e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e della presente relazione	5
CAPITOLO 2	7
LA VIA IN EUROPA, IN ITALIA E IN BASILICATA.....	7
2.1 Le direttive della comunità europea	7
2.2 Il quadro normativo nazionale.....	9
2.3 La normativa Regionale.....	13
2.4 La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto.....	16
CAPITOLO 3	18
STRUMENTI DI TUTELA E VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEL PROGETTO DELLE OPERE DI RETE	18
3.1 Premessa	18
3.2 Pianificazione urbanistica comunale.....	18
3.3 Patrimonio floristico e faunistico e aree protette	20
3.3.1 <i>Aree Naturali Protette</i>	21
3.3.2 <i>Rete Natura 2000</i>	22
3.3.3 <i>Programma IBA</i>	25
3.4 Patrimonio culturale, ambientale e paesaggio	26
3.5 Piano Stralcio di Assetto Idrogeomorfologico - PAI AdB Puglia.....	30
3.6 Vincolo idrogeologico, tutela delle acque e del suolo	33
3.6.1 <i>Vincolo Idrogeologico</i>	33
3.6.2 <i>Tutela delle acque</i>	34
3.6.3 <i>Aree percorse dal Fuoco</i>	35
3.6.4 <i>Rischio sismico</i>	37
3.7 Normativa di riferimento in materia di rifiuti.....	38
3.8 Normativa di riferimento per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica.....	39
3.8.1 <i>Inquinamento elettromagnetico</i>	39
3.8.2 <i>Inquinamento acustico e vibrazioni</i>	40
CAPITOLO 4	45
CONCLUSIONI.....	45

	<p align="center">S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE</p>	<p>Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina</p>	<p>PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 2 di 45</p>
---	---	---	--

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Premessa


La presente relazione integra e approfondisce, per la sola parte relativa alle Opere di Rete, il QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO dello Studio di impatto Ambientale per l’Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Venusia" della potenza complessiva di 45 MW, che la società RWE Renewables Italia s.r.l. (già "E.ON CLIMATE & RENEWABLES ITALIA S.R.L.") intende realizzare nei comuni Venosa e Maschito (l’impianto eolico, la SET e parte delle opere di rete) e nei Comuni di Rapolla e Melfi (la restante parte delle opere di rete).

RWE Renewables Italia s.r.l. per tale progetto in data 19/06/2019, ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 ed il relativo procedimento risulta tuttora in corso di istruttoria.

A seguito delle richieste di ottimizzazione del progetto delle opere di rete ricevute da parte di E-distribuzione e Terna, la Società ha dovuto revisionare il progetto di opere di Rete richiesto dal gestore per la connessione del parco eolico, andando a ridurre in maniera significativa le opere necessarie alla connessione stessa ed ottenendo il Benestare tecnico su una soluzione ampiamente migliorativa per quanto riguarda gli aspetti ambientali.

Infatti, il progetto di opere di rete attualmente in corso di autorizzazione (trasmesso il 21/11/2019) consisteva nella progettazione definitiva del quadro AT all’interno delle esistenti Cabine Primarie di Venosa e Melfi (rifacimento) e il potenziamento (sostituzione cavo) dell’esistente elettrodotto AT a 150 kV di collegamento tra le stesse. Gli interventi, da eseguirsi sulle opere di rete già esistenti di proprietà E-Distribuzione SpA e Terna SpA, riguardavano i comuni di Venosa, Rapolla e Melfi (PZ).

A seguito di diversi tavoli tecnici occorsi con i gestori della Rete, E-Distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A., in data 19/01/2021 il progetto è stato validato in una versione ancora più ottimizzata: sostanzialmente la prevista sostituzione del cavo dell’esistente elettrodotto AT a 150 kV di collegamento tra le due CP non è più necessario per cui le opere di rete si riducono solamente alla sostituzione dei quadri AT nelle due CP di Melfi e Venosa.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 3 di 45
---	---	--	---

Il progetto di Opere di rete insiste quindi sui territori comunali di Venosa e Melfi e riguarda interventi previsti all'interno delle esistenti Cabine Primarie site nei due comuni richiamati.

Lo studio che segue rappresenta una revisione del medesimo elaborato già agli atti del procedimento in corso. La rielaborazione del documento, come anticipato, si è resa necessaria per adeguare i contenuti alla rimodulazione delle opere di rete, così come appena descritto.

Il presente QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO tratta le relazioni tra le opere di rete in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.


Esso comprende:

- Un regesto di programmi e normative di riferimento in materia ambientali;
- L'analisi degli strumenti di tutela e la verifica dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori e normativi vigenti e riferiti all'area di localizzazione; in particolare è stata verificata la compatibilità dell'intervento con le norme tecniche ed urbanistiche che regolano la realizzazione dell'opera, con i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici eventualmente presenti;
- La descrizione e la coerenza del progetto con Piani regionali e nazionali di settore.

1.2 Gli interventi proposti

Come anticipato, il progetto è localizzato nella Regione Basilicata, Provincia di Potenza, e prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico delle potenza nominale di 45 MW (10 aerogeneratori da 4,5 MW di cui 4 installati nel comune di Venosa ed 6 nel comune di Maschito e delle relative opere civili ed elettriche connesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: piazzole di montaggio e manutenzione, viabilità interna ed esterna al parco, cavidotti, Cabina di Trasformazione utente MT/AT).

Gli aerogeneratori verranno collegati tra loro tramite cavi in MT a 30 kV che trasporteranno l'energia prodotta alla cabina utente di trasformazione 30/150 kV da realizzarsi nel comune di Venosa collegata tramite cavo AT alla adiacente Cabina Primaria denominata "CP Venosa" per poi, tramite l'elettrodotto AT a 150 kV, collegarsi alla Cabina Primaria denominata "CP Melfi" localizzata nel comune di Melfi. Gli aerogeneratori in progetto

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 4 di 45
---	---	--	---

avranno un'altezza massima al mozzo di 112 m ed un diametro massimo del rotore di 150 m.

La proponente ha richiesto la soluzione di connessione alla RTN alla società Terna S.p.A., gestore della rete di trasmissione in alta tensione, la quale a sua volta, effettuando un coordinamento ai sensi dell'art.34 del TICA, ha chiesto ad E-distribuzione S.p.A., gestore della rete di distribuzione, di emettere una soluzione tecnica minima generale (STMG) che considerasse il superamento di eventuali elementi limitanti della rete ed il potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV che collega la CP di Venosa alla CP di Melfi.

E-distribuzione S.p.A. ha pertanto emesso una soluzione tecnica minima generale, identificata dal codice di rintracciabilità **T0736454**, debitamente accettata in data 30/10/2019. Al fine di ottemperare alle richieste della STMG, il progetto prevedeva i seguenti interventi:


- Potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV che collega la CP di Venosa con la CP di Melfi, effettuato mediante la sostituzione degli attuali conduttori con conduttori ad alta efficienza;
- Rifacimento/ricostruzione degli esistenti quadri AT della CP di Venosa;
- Rifacimento del quadro AT della CP di Melfi.

Nell'ultimo anno si sono resi necessari diversi incontri e tavoli tecnici con entrambi i Gestori della Rete, a seguito dei quali sono state individuate le effettive soluzioni tecniche necessarie alla connessione dell'impianto eolico, le quali prevedono interventi ridotti rispetto a quanto previsto nella STMG.

In dettaglio, si prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- - Uguali interventi sulla CP di Venosa.
- **Significativa riduzione degli interventi sulla CP di Melfi** limitati alla sola sostituzione dei conduttori interni in luogo del rifacimento dell'intero quadro AT.
- **Eliminazione degli interventi di potenziamento sull'elettrodotto 150 kV** che collega le due Cabine Primarie in quanto già eseguiti da Terna S.p.A.

In definitiva per l'elettrodotto AT non si prevede più alcun intervento. Mentre per la Cabina Primaria di Melfi l'intervento di progetto si riduce a semplici operazioni di sostituzione di componenti elettriche assimilabile ad una manutenzione straordinaria, al termine della

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 5 di 45
---	---	--	---

quale lo stato dei luoghi rimarrà totalmente inalterato rispetto alla configurazione della Cabina attuale.


Le opere di progetto, trattandosi di opere connesse ed infrastrutture indispensabili all'impianto eolico "Venusia" avente potenza complessiva di 45 MW, sono soggette a Valutazione di Impatto Ambientale secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 104/2017), con procedura da espletarsi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

1.3 Obiettivi e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e della presente relazione


Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è stato redatto in ossequio a quanto richiesto dalla normativa regionale e nazionale in materia ambientale; illustra le caratteristiche degli interventi proposti, analizza i possibili effetti ambientali derivanti dalla sua realizzazione, il quadro delle relazioni spaziali e territoriali che si stabiliscono tra gli interventi a farsi ed il contesto paesaggistico; individua le soluzioni tecniche mirate alla mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente.

Lo Studio di Impatto Ambientale è strutturato in tre parti:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO nel quale vengono elencati i principali strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, attraverso i quali vengono individuati i vincoli ricadenti sulle aree interessate dal progetto in esame verificando la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di legge (rif elaborato PEVE_A.17.a_OR)
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE nel quale vengono descritte le opere di progetto e le loro caratteristiche fisiche e tecniche (rif elaborato PEVE_A.17.b_OR).
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE nel quale sono individuati e valutati i possibili impatti, sia negativi che positivi, conseguenti alla realizzazione dell'opera; si dà conto della fattibilità tecnico-economica dell'intervento e delle ricadute che la realizzazione apporta nel contesto sociale ed economico generale e locale; vengono individuate le misure di mitigazione e compensazione previste per l'attenuazione degli impatti negativi legge (rif elaborato PEVE_A.17.c_OR).

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 6 di 45
---	---	--	---

Come indicato in premessa, la presente relazione rappresenta il QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO del SIA.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 7 di 45
---	---	--	---

CAPITOLO 2

LA VIA IN EUROPA, IN ITALIA E IN BASILICATA


2.1 Le direttive della comunità europea

La Valutazione d'Impatto Ambientale è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) anticipando di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile definito come "uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze d'oggi senza privare le generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie", enunciato dalla World Commission on Environment and Development, Our Common Future, nel 1987. In Europa tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) quale strumento fondamentale di politica ambientale.

La direttiva europea VIA ha anticipato molti e importanti cambiamenti avvenuti all'interno dell'Unione Europea (UE). Il primo è l'Atto Unico Europeo del 1986 che, insieme al trattato di Maastricht del 1992, ha introdotto i più importanti principi della politica ambientale europea, rendendoli un tema centrale delle politiche comunitarie in tutti i settori. La direttiva ha altresì introdotto e stabilito i contenuti che il proponente doveva presentare la valutazione ambientale dell'opera che intendeva realizzare.

Nel settembre 1996 veniva emanata la **Direttiva 96/61/CE**, che modificava la Direttiva 85/337/CEE introducendo il concetto di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da attività industriali (IPPC), al fine di conseguire un livello adeguato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, e introduceva l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). La direttiva tendeva alla promozione delle produzioni pulite, valorizzando il concetto di "migliori tecniche disponibili".

Successivamente veniva emanata la **Direttiva 97/11/CE** (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, Modifiche ed integrazioni alla Direttiva 85/337/CEE) che costituiva l'evoluzione della Direttiva 85, e veniva presentata come una sua revisione critica dopo gli anni di esperienza di applicazione delle procedure di VIA in Europa. La direttiva 97/11/CE ha ampliato la portata della VIA aumentando il numero dei tipi di progetti da sottoporre a VIA (allegato I), e ne ha rafforzato la base procedurale garantendo nuove disposizioni in materia di selezione, con nuovi criteri (allegato III) per i progetti dell'allegato II, insieme a

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 8 di 45
---	---	--	---


requisiti minimi in materia di informazione che il committente deve fornire. La direttiva introduceva inoltre le fasi di “screening” e “scoping” e fissava i principi fondamentali della VIA che i Paesi membri dovevano recepire.

Un resoconto dell’andamento dell’applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel 2003: la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’applicazione, sull’efficacia e sul funzionamento della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE (Risultati ottenuti dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva VIA). Il 26 maggio 2003 al Parlamento Europeo veniva approvata la **Direttiva 2003/35/CE** che rafforzava la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, migliorava le indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative alle disposizioni sull’accesso alla giustizia e contribuiva all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus del 25 giugno 1998.

Un ulteriore aggiornamento sull’andamento dell’applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel **2009**: la Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sull’applicazione e l’efficacia della direttiva VIA (dir. 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE).

Dal 17 febbraio 2012 entra in vigore la nuova **direttiva 2011/92/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 febbraio 2012. Obiettivo della direttiva è quello di riunificare in un unico testo legislativo consolidato tutte le modifiche apportate nel corso degli anni alla direttiva 85/337/CEE che viene conseguentemente abrogata. Non è stato fissato nessun termine per il recepimento da parte degli Stati Membri in quanto la nuova direttiva sostituisce la 85/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, fatti salvi i termini per il recepimento delle singole direttive, già recepite nell’ordinamento nazionale. Nel provvedimento (articolo 6) è dato particolare rilievo alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali attraverso specifiche modalità di informazione, anche mediante mezzi di comunicazione elettronici, in una fase precoce della procedura garantendo l’accesso alla documentazione fornita dal proponente ed alle informazioni ambientali rilevanti ai fini della decisione.

Il 16 maggio 2014 sono entrati in vigore importanti cambiamenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) a seguito della **Direttiva Europea 2014/52/UE**. La nuova direttiva reca modifiche alla direttiva 2011/92/UE, per quanto concerne limiti e deroghe alla

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 9 di 45
---	---	--	---

disciplina stop a conflitti d'interesse e maggiore coinvolgimento del pubblico e delle forze sociali. Con le ultime modifiche si vuole concentrare maggiormente l'attenzione sui rischi e le sfide emerse nel corso degli ultimi anni, come efficienza delle risorse, cambiamenti climatici e prevenzione dei disastri. Tra le principali novità introdotte: obbligo degli Stati Membri di semplificare le varie procedure di valutazione ambientale, fissati diversi termini di tempo a seconda dei differenti stadi di valutazione ambientale, semplificazione della procedura d'esame per stabilire la necessità o meno di una valutazione d'impatto ambientale, rapporti più chiari e comprensibili per il pubblico, obbligo da parte degli sviluppatori di intraprendere i passi necessari per evitare, prevenire o ridurre gli effetti negativi laddove i progetti comportino delle conseguenze importanti sull'ambiente. Gli Stati Membri dovranno recepire le nuove regole al più tardi entro il 2017 e dovranno anche comunicare alla Commissione la legislazione nazionale adottata per ottemperare alla nuova Direttiva.


2.2 Il quadro normativo nazionale

La Direttiva 85/337/CEE è stata recepita in Italia con la **Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i.**, legge che Istituisce il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Il testo prevedeva la competenza statale, presso il Ministero dell'Ambiente, della gestione della procedura di VIA e della pronuncia di compatibilità ambientale, inoltre disciplinava sinteticamente la procedura stessa.

Il **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 e s.m.i.** regolamentava le pronunce di compatibilità ambientale di cui alla Legge 349, individuando come oggetto della valutazione i progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale e recependo le indicazioni della Dir 85/337/CEE sulla stesura dello Studio di Impatto Ambientale.

Il **D.P.C.M. 27 dicembre 1988** e s.m.i., fu emanato secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 377/88, e contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. Le Norme Tecniche del 1988, ancora oggi vigenti, definiscono, per tutte le categorie di opere, i contenuti degli Studi di Impatto Ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità. Lo Studio di Impatto Ambientale dell'opera va quindi redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria.

Nel 1994 venne emanata la Legge quadro in materia di Lavori Pubblici (**L. 11/02/94, n.**

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 10 di 45
---	---	--	--


109 e s.m.i.) che riformava la normativa allora vigente in Italia, definendo tre livelli di progettazione caratterizzati da diverso approfondimento tecnico: Progetto preliminare; Progetto definitivo; Progetto esecutivo. Relativamente agli aspetti ambientali venne stabilito che fosse assoggettato alla procedura di VIA il progetto definitivo.

Presentato a valle dei primi anni di applicazione della VIA, **il D.P.R. 12 aprile 1996** costituiva l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, relativamente ai criteri per l'applicazione della procedura di VIA per i progetti inclusi nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE. Il D.P.R. nasceva quindi dalla necessità di dare completa attuazione alla Direttiva europea e ne ribadiva gli obiettivi originari, presentando nell'Allegato A le opere da sottoporre a VIA regionale, nell'Allegato B le opere da sottoporre a VIA per progetti che ricadevano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette. Dal recepimento del D.P.R seguì un complesso di circa 130 dispositivi legislativi regionali.

Il D.P.R. 12.4.96 è stato successivamente integrato e modificato dal **D.P.C.M. del 03.09.99** *“Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22.02.94, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e dal **D.P.C.M. 01.09.2000**.

Il quadro normativo in Italia, relativo alle procedure di VIA, è stato ampliato a seguito dell'emanazione della cd. **“Legge Obiettivo” (L.443/2001)** ed il relativo decreto di attuazione (D.Lgs n. 190/2002 - Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”). Il D.Lgs individua una procedura di VIA speciale, con una apposita Commissione dedicata, che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, descritte nell'elenco della delibera CIPE del 21 dicembre 2001. Nell'ambito della VIA speciale, venne stabilito che si dovesse assoggettare alla procedura il progetto preliminare dell'opera.

Con l'entrata in vigore del **“Codice dell'Ambiente” (DLgs n.152 del 3 aprile 2006)**, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, VAS, difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e della qualità dell'aria, gestione dei rifiuti, il D.P.R. 12.4.96 e ss.mm.ii. è stato abrogato. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 11 di 45
---	---	--	--

Il D.Lgs n.152/2006 è stato aggiornato e modificato prima dal D.Lgs n.284/2006 e poi recentemente dal **DLgs 4/2008**, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*". Con l'entrata in vigore del DLgs 4/2008, tra le altre modifiche, viene effettuata una precisa differenza tra gli interventi da assoggettare a procedura di VIA Statale e Regionale; vengono sostituiti gli allegati dal I a V della Parte II del DLgs 152/2006.

Ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), nelle Parti I e II (VIA, VAS, IPPC), vengono apportate dal **D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128**, in vigore dal 26 agosto 2010, dal **DLgs 4 marzo 2014, n.46**, in vigore dall'11 aprile 2014, e dal **D.L. 24 giugno 2014, n.91** entrato in vigore in data 25/06/2014 e convertito con modificazioni dalla legge L. 11 agosto 2014 n.116. Quest'ultimo decreto, in particolare, rimanda all'approvazione di un nuovo decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ridefinisca le soglie dei progetti da sottoporre a procedura di assoggettabilità a VIA.

Ai sensi e per effetti dell'art.15 comma 1, lettere c) e d) del DL n.91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n.116/2014, con **DM 30/03/2015** sono state emanate "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome*".

Le citate linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).

Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 12 di 45
---	---	--	--

del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti.

Recentemente è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104** che ha modificato la Parte II e i relativi allegati del D.Lgs. n. 152/2006 per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE. Quest'ultima, a sua volta, ha modificato la Direttiva n. 2011/92/UE al fine, tra l'altro, di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, garantire il miglioramento della protezione ambientale e l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilità delle stesse anche in formato elettronico (considerando nn. 3 e 18). In linea con tali obiettivi il decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile.


Inoltre il Decreto sostituisce l'articolo 14 della Legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa a progetti sottoposti a VIA e l'articolo 26 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

Ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva, il recepimento doveva avvenire entro il 16/05/2017.

Nel rispetto di tale previsione il Decreto (art. 23) stabilisce che le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16/05/2017.

Nello specifico, con riferimento agli impianti eolici ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i:

- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e gli impianti eolici ubicati in mare rientrano nell'allegato II alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 e punto 7-bis) e quindi sono sottoposti a VIA statale per effetto dell'art7-bis comma 2 del D.Lgs 152/2006;*

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 13 di 45
---	---	--	--

- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto dall'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, rientrano nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 (lettera c-bis) sono sottoposti a VIA regionale per effetto dell'art7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006;*
- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW rientrano nell'allegato IV alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 lettera d) sono sottoposti a procedura di screening ambientale per effetto dell'art7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006.*

2.3 La normativa Regionale


In attuazione della direttiva CEE 85/377 la Regione Basilicata emanò una prima legge nel 1994: **Legge Regionale n. 47 del 19 dicembre 1994** "*Disciplina della valutazione impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente*". All'art. 3 della L.R. 47/94 venivano individuati gli interventi da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto ambientale in forma semplificata e in forma ordinaria. In particolare, gli impianti eolici con potenza compresa tra 1 e 3Kw seguivano il procedimento semplificato quelli; quelli con potenza superiore ai 3kw venivano sottoposti a VIA ordinaria.

La legge n.47/94 è stata modificata dalla **legge regionale n. 3 del 16 gennaio 1996** "*Modifiche ed integrazioni alla LR n.47/94 disciplina della valutazione impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente*" secondo la quale era prevista l'attivazione della procedura di VIA per gli impianti eolici con potenza superiore a 2MW.

In attuazione del DPR 12 Aprile 2006 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/111, la Regione Basilicata ha emanato la **legge regionale n. 47 del 14-12-1998** "*Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente*" che abroga le precedenti disposizioni normative. La legge regionale n.47/98 inserisce tutti gli impianti eolici nell'allegato B "*Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette*".

Al fine di regolamentare la realizzazione degli impianti eolici sul territorio lucano, la Regione Basilicata con **DGR n. 1138 del 24.6.2002** ha adottato il documento avente ad oggetto "*Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici*" con il quale sostanzialmente venivano definite:

- Le procedure autorizzative per la costruzione di impianti eolici;

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 14 di 45
---	---	--	--

- La documentazione tecnico-amministrativa occorrente per l'istruttoria dei progetti di che trattasi, ai sensi della L.R. 47/98;
- Gli elementi e le circostanze che rendevano incompatibili la realizzazione degli impianti eolici sul territorio, nonché quelli che al contrario possono essere resi.


Successivamente, su incarico dell'Assessorato all'Ambiente e al Territorio, l'ufficio Compatibilità Ambientale conformandosi alle finalità perseguite dalla politica di programmazione energetica comunitaria e regionale, perseguendo l'obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale presente sul territorio regionale, ha implementato i contenuti dell'Atto di indirizzo di cui alla DGR n.1138/2002 elaborando un nuovo documento sostituiva definitivamente il precedente. Il nuovo atto di indirizzo è stato approvato con **DGR n.2920 del 13 dicembre 2004** e stabiliva:

- La documentazione da produrre per l'esame dei progetti ai sensi della L.R. 47/98;
- Gli elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici;
- I criteri minimi da osservare nelle fasi di progettazione, esercizio e dismissione di un impianto eolico.

Successivamente, la Regione Basilicata ha emanato la **legge regionale n.9 del 26-04-2007** avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di energia*". La nuova legge disciplinava le autorizzazioni per la costruzione e l'avvio di impianti per la produzione di energia, nelle more di approvazione del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR). Inoltre, venivano apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.47/1998 secondo le quali la procedura di screening per gli impianti eolici andava attivata per impianti di potenza superiore a 100kW, purché esterni ad aree naturali protette. Nelle aree naturali protette la realizzazione degli impianti eolici era limitata ad una potenza complessiva inferiore a 50kW (rif. comma 1 art 5 della L.r. n.9/2007).

La **legge regionale 24 dicembre 2008 n.31** "*Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009*" ha ulteriormente ridefinito le soglie degli impianti da sottoporre a procedura ambientale. In particolare, sono sottoposti a screening ambientale gli impianti eolici con potenza superiore a 1MW (rif. comma 7 art.10 l.r. n.31/2008).

La **legge regionale n.27 del 7 agosto 2009** "*Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011*" ha stabilito che impianti gli impianti eolici con potenza inferiore a 1MW e numero massimo di 5 turbine

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 15 di 45
---	---	--	--

sono sottoposti a procedura di DIA di cui agli art. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia DPR n. 380/2001 e s.m.i.

La **legge regionale n.1 del 19 gennaio 2010 e s.m.i.** *“Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale DLgs. n.152 del 3 Aprile 2006 L.r. n.9/2007”* ha approvato il PIEAR Piano Di Indirizzo Energetico Ambientale ed ha, ulteriormente, modificato ed integrato la legge regionale n.47/98, prevedendo l’attivazione della procedura di VIA per:


- Impianti a biomassa con potenza complessiva superiore a 1 MW;
- Impianti eolici con potenza superiore a 1 MW;
- Impianti per la produzione di energia solare con potenza superiore a 1MW, esclusi quelli relativi a dispositivi di sicurezza, dispositivi di illuminazione o che risultano parzialmente o totalmente integrati in edifici residenziali ai sensi del DMSE 19 febbraio 2007;
- Impianti idroelettrici con potenza superiore a 1 MW.

Nell’allegato A del piano sono stati definiti i “principi generali per la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

La L.R. n.1/2010 inoltre ha introdotto il comma 3-bis all’art. 7 della legge regionale 47/98 secondo il quale *“per le opere sottoposte alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003, il provvedimento definitivo, di cui al precedente comma 3, è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003”*.

La legge regionale n.7 del 30 aprile 2014 *“Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”* ha modificato ed integrato ulteriormente la legge regionale 47/98 stabilendo che *“in attuazione dei principi di azione preventiva e di tutela in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa al Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche qualora l’impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l’impianto alimentato da fonte rinnovabile ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica di cui all’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003”*.

La stessa legge ha abrogato il comma 3 bis dell’articolo 7 della L.R. n.47/1998, come introdotto dall’art.7, comma 1 lett. b) della L.R. n.1/2010.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 16 di 45
---	---	--	--

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice dell'Ambiente *“Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto”*.

Pertanto, in relazione agli importanti aggiornamenti introdotti nel 2017 al Testo Unico per l'Ambiente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 22 gennaio 2019 la Regione Basilicata ha approvato le "Linee guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

In adesione al D.lgs 152/2006 e ai suoi aggiornamenti e modifiche, le Linee Guida stabiliscono tutte le modalità di svolgimento dei procedimenti ambientali e hanno aggiornato l'intera modulistica di settore, con particolare riferimento al Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del Testo Unico ambientale.

2.4 La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto


La presente relazione integra e approfondisce, per la sola parte relativa alle Opere di Rete, lo Studio di impatto Ambientale per l'Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Venusia", costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW già sottoposto a VIA ministeriale con istanza del 19/06/2019 (Codice procedura 4736). Il progetto di Opere di rete riguarda gli interventi previsti sulla CP di Venosa e sulla CP di Melfi.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 104/2017), l'impianto eolico di progetto comprensivo delle relative opere connesse è sottoposto a valutazione di impatto ambientale con procedura da espletarsi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare essendo la potenza nominale superiore a 30 MW.

Pertanto, anche gli interventi previsti sulle opere di rete verranno valutati nell'ambito della stessa procedura di impatto ambientale dell'impianto eolico di progetto.

In particolare, lo Studio di Impatto Ambientale comprende:

- Un regesto dei principali strumenti di programmazione, di governo del territorio e di tutela ambientale e paesaggistica, rispetto a cui è stata coerentemente elaborata la proposta progettuale;

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 17 di 45
---	---	--	--

- La descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- La descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- La descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- La descrizione dell'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 18 di 45
---	---	--	--

CAPITOLO 3

STRUMENTI DI TUTELA E VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEL PROGETTO DELLE OPERE DI RETE

3.1 Premessa

In questo paragrafo viene definito il rapporto degli interventi a farsi sulle opere di rete esistenti con la normativa ambientale, paesistica e territoriale vigenti, individuando gli eventuali vincoli presenti sulle aree di interesse.

Gli strumenti presi in considerazione per l'individuazione dei vincoli sono gli strumenti urbanistici dei vari comuni interessati dalle opere, le leggi nazionali e regionali in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Inoltre, per l'individuazione delle aree sensibili dal punto di vista naturalistico si è fatto riferimento al progetto IBA e gli ambiti della Rete Natura 2000 oltre alle leggi di istituzione dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio regionale.

Per quanto attiene agli aspetti idrologici e geomorfologici, si è fatto riferimento al PAI dell'AdB territorialmente competente, al R.D.L. 30/12/1932 n. 3267 per il vincolo idrogeologico, alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 che tutela le aree interessate da incendi, e alla DGR 663/2014 per la tutela delle sorgenti.

3.2 Pianificazione urbanistica comunale

Per quanto riguarda la pianificazione comunale, valgano le seguenti considerazioni.


Il progetto delle opere di rete attraversa il territorio comunale di Melfi, Rapolla e Venosa, tutti in Provincia di Potenza.

Il Comune di Melfi è regolato urbanisticamente da un PRG approvato in Variante con DPGR 113 del 11/02/1992 e ss.mm.i.

Il comune di Melfi, in attuazione della L.R. n.23/99 ha redatto il Regolamento Urbanistico 2018 che rappresenta la prima parte degli atti rappresentativi della pianificazione urbanistica del Comune, come delineati dalla legge urbanistica regionale.

In merito all'iter di approvazione, con Determina Dirigenziale n. 23AB.2018/D.01160 8/11/2018 si è concluso il Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, con parere di non assoggettabilità alla VAS, con prescrizioni.

In particolare, all'Art. 70 il Regolamento Edilizio dedica un approfondimento alle agli impianti FER, manifestando la volontà di restringere fortemente l'espansione degli impianti

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 19 di 45
---	---	--	--

di grande taglia, con particolare riferimento all'eolico e al fotovoltaico di grande generazione.

In particolare, all'art. 70.3, il Regolamento edilizio dispone quanto segue:

“ 70.3 – Ai fine di preservare le condizioni necessarie a sostenere le peculiari qualità del settore agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari locali e, nel contempo, tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio rurale, in applicazione dell'art.12, comma 7”, del Decreto Legislativo 29/12/2003 n.387, se consentito dalla normativa vigente ed al di fuori dell'area di salvaguardia di cui al punto 68.1, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per i quali vige l'esenzione dalla procedura dell'autorizzazione unica regionale, possono essere installati nelle zone classificate agricole, sempre che siano finalizzati a garantire la produzione di energia da destinare al fabbisogno aziendale del produttore agricolo insediato sul territorio rurale”.

Il Regolamento Edilizio 2018 non è ancora vigente e in ogni caso la maggior parte delle previsioni sono subordinate all'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), che rappresenta il principale strumento di Pianificazione urbanistica previsto dalla normativa regionale.

Con D.G.C. n. 361 del 7 dicembre 2004, l'Amministrazione Comunale di Melfi provvedeva ad approvare un atto di indirizzo “documento di sintesi” in merito alla formazione del nuovo strumento urbanistico che definiva gli obiettivi da conseguirsi a partire da una sintesi dell'attività urbanistica degli ultimi anni.


Il Documento “Linee programmatiche di mandato” del luglio 2013, delinea gli elementi di strategia generale per lo sviluppo sociale, economico e territoriale della città di Melfi a partire dalla recente industrializzazione e esponendo i problemi e gli indirizzi del nuovo assetto del territorio melfitano.

Verifica di compatibilità con la pianificazione del comune di Melfi

Secondo il Regolamento Urbanistico, la Cabina Primaria di Melfi ricade in un'area destinata a Zone di Uso Pubblico e in particolare nella Zona IG – Aree per Attrezzature di Interesse Generale, area che ricalca perfettamente l'ingombro della CP Melfi esistente.

La stessa cabina e l'elettrodotto in uscita ricadono all'interno di Aree di Salvaguardia e vincolo per gli impianti di produzione di energia elettrica in relazione all'eolico (giusta DCC n. 14/2013, ripresa anche dal Regolamento Urbanistico e disciplinata all'art. 68 delle NTA).

In considerazione del fatto che:

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 20 di 45
---	---	--	--

- **gli interventi previsti vengono eseguiti su opere già esistenti (all'interno della Cabina Primaria di Melfi);**
- **non è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture ma gli interventi sono paragonabili a quelli di manutenzione straordinaria,**
- **non si tratta di installazione di impianti di produzione;**

si rileva la sostanziale compatibilità con lo strumento urbanistico del comune di Melfi (rif. tav. PEVE_A.16.a.4.i_OR).

Verifica di compatibilità con la pianificazione del comune di Venosa


In comune di Venosa, vige il Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della LR 23/1999 in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25 settembre 2012. La cabina Primaria ed il raccordo AT in uscita ricadono in area agricola.

Non si rileva alcuna incompatibilità degli interventi a farsi rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti, per le stesse motivazioni indicate in merito alla compatibilità con lo strumento urbanistico di Melfi (rif. tav. PEVE_A.16.a.4.h_OR).

3.3 Patrimonio floristico e faunistico e aree protette

I principali riferimenti normativi sono:

- La legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette”;
- La legge regionale n.28 del 28/06/94 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”;
- Il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Il DM 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali”, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, e successivi aggiornamenti;
- DGR 4 giugno 2003, n. 978 “Pubblicazione dei siti Natura 2000 della Regione Basilicata” (e s.m.i),
- Programma IBA

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 21 di 45
---	---	--	--

3.3.1 Aree Naturali Protette

La Regione Basilicata con la L.R. n.28 del 28/06/94 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata” si è adeguata al dettato della legge n.394/91 “Legge quadro sulle aree protette”.

Con riferimento all’area d’interesse, si fa presente che con Legge Regionale 20 novembre 2017, n.28, in recepimento della L.R. n.28/94, è stato istituito il Parco Naturale Regionale del Vulture, che include diverse aree SIC e ZPS.

Nell’areale d’interesse, in territorio pugliese dal 2008 è stato istituito il Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” che include in gran parte il Sito di Importanza Comunitaria “Valle Ofanto – Diga Capacciotti” (codice: IT9120011).


Esistono nell’intorno alcune riserve naturali e antropologiche, e in particolare la Riserva Naturale Lago Piccolo di Monticchio”, Riserva Naturale Orientata, Grotticelle, la Riserva Antropologica de “I Pisconi”, la riserva antropologica Agromonte – Spacciaboschi.

Verifica di compatibilità delle Opere di Rete con le aree naturali protette

- **Le opere di Rete ricadono all’esterno del Parco Naturale Regionale del Vulture, dal quale le opere si collocano ad una distanza minima pari a circa 2 Km;** si fa presente che la CP Melfi ricade in area di protezione contigua al Parco Regionale del Vulture, per la quale non si rilevano normative specifiche nel regolamento istitutive del Parco, salvo quanto previsto dal D.lgs 42/2004 di cui si dirà di seguito, in quanto le aree contigue alle aree protette risultano in ogni caso comprese tra i beni paesaggistici tutelati.
- **Le opere di Rete ricadono all’esterno del Parco Naturale Regionale Pugliese del fiume Ofanto, dal cui perimetro la distanza minima è pari a circa 8,5 Km;**
- **Rispetto alle Riserve Naturali la distanza minima delle Opere di Rete supera i 10 km.**

Non si rileva alcuna interferenza diretta delle opere sul sistema delle aree protette (rif. tav. PEVE_A.16.a.3_OR).

Gli interventi da eseguirsi non incideranno sul regime di protezione dell’area contigua al Parco Regionale Naturale del Vulture in quanto saranno confinati all’interno del perimetro della CP di Melfi esistente, per la quale si prevedono esclusivamente opere di manutenzione straordinaria che consistono nella sola sostituzione di componenti.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 22 di 45
---	---	--	--

Le interferenze potrebbero essere anche di tipo indiretto ovvero relative all’assetto percettivo. Tuttavia, data la tipologia di interventi previsti, per i quali non è viene modificata la geometria delle opere esistenti né alterato lo stato dei luoghi non vi sarà alcuna alterazione delle attuali visuali (rif. PEVE_RP_OR).

3.3.2 Rete Natura 2000

Con la Direttiva 92/43/CEE si è istituito il progetto Natura 2000 che l’Unione Europea sta portando avanti per “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione di habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri” al quale si applica il trattato U.E.


La rete ecologica Natura 2000 è la rete europea di aree contenenti habitat naturali e seminaturali, habitat di specie, specie di particolare valore biologico e a rischio di estinzione.

La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta “Direttiva Habitat”), disciplina le procedure per la costituzione di tale rete.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. Entro il 2004, l’Italia, come gli altri Stati membri, si impegnava a designare le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che avrebbero costituito la Rete Natura 2000, individuandole tra i proposti Siti d’Importanza Comunitaria (pSIC) la cui importanza sia stata riconosciuta e validata dalla Commissione e dagli stessi Stati membri mediante l’inserimento in un elenco definitivo.

Fanno già parte della rete ecologica Natura 2000 le Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate dagli Stati membri ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta “Direttiva Uccelli”). In attesa della designazione delle ZSC, gli Stati membri (e quindi in Italia anche le Regioni) avevano l’obbligo di “mantenere in un soddisfacente grado di conservazione” gli habitat e le specie presenti in tutti i pSIC.

In considerazione di questi aspetti e della necessità di rendere pubblico l’elenco delle Zone di protezione speciale e dei Siti di importanza comunitaria, individuati e proposti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano nell’ambito del citato progetto Bioitaly e trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell’ambiente, per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, il Ministro dell’Ambiente emanò il DM 3 aprile 2000, periodicamente

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 23 di 45
---	---	--	--

aggiornato con deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'ultima deliberazione risale al 24.7.2003 e costituisce la "Approvazione del 5° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2003.

L'Elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono ad alcuni criteri ed è periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.


Nel contempo, in attesa di specifiche norme di salvaguardia per gli ambiti della Rete Natura 2000, la Direttiva prevedeva che "piani, programmi e progetti", non connessi e necessari alla tutela del sito ma che incidono sulla tutela di habitat e specie del pSIC, siano sottoposti a specifica valutazione di tale incidenza. In Italia la procedura di valutazione di incidenza è regolata dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 che ha modificato ed integrato il DPR n.357/97.

L'obbligo degli Stati membri a non vanificare il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva è stato sancito più volte dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con il DMA del 17 ottobre 2007, sono stati introdotti i criteri minimi per la conservazione delle ZPS.

Tale decreto, alla lettera l) dell'articolo 5, vieta la *"realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito e' stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw"*.

La regione Basilicata, con DGR 4 giugno 2003, n. 978 "Pubblicazione dei siti Natura 2000 della Regione Basilicata", ha individuato l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione della adozione ed attuazione delle <Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000> di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 03.09.2002.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 24 di 45
---	---	--	--

Con D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza.”*, vengono stabiliti i principi e i criteri per la redazione dello studio d’incidenza cui sottoporre i piani e i progetti richiamati nell’allegato I della stessa delibera in ossequio alle prescrizioni del D.Lgs n.120/2003.

Con DGR 9 ottobre 2006, n. 1484 “Legge regionale 2/95, art. 7 – Costituzione dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche”, è stata prevista la costituzione presso il Dipartimento Ambiente e Territorio, Ufficio Tutela della Natura, l’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche con lo specifico compito di promuovere le ricerche per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica secondo le indicazioni e le direttive fornite dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

In data 19 marzo 2007, con DGR n. 388 sono state approvate le “Misure transitorie in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in applicazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i.”.

La transitorietà si riferiva alla entrata in vigore del DMATT di cui al comma 1226 dell’articolo unico della legge 296/2006.

In particolare, venivano individuati gli interventi sulle aree boscate e sulle foreste che, in via transitoria, non erano da assoggettarsi a procedura di valutazione di incidenza.

In applicazione del Decreto Ministeriale MATT del 23/09/2002, con DGR 28 dicembre 2007, n. 1925 la Regione ha approvato le “Linee Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000”.


Con DGR n.655 del 6 maggio 2008, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007, la Regione approva la “Regolamentazione sui tagli selvicolturali per le aree della Rete Natura 2000”.

Successivamente sono state emanate ulteriori delibere recanti disposizioni in merito alla tutela delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 della Basilicata.

Verifica di compatibilità delle Opere di Rete con la Rete Natura 2000

Rispetto all’area interessata dal progetto, valgano le seguenti considerazioni.

Nell’immediato intorno sono presenti il SIC/ZPS IT9210210 Monte Vulture (da cui le opere distano minimo 4,5 km), il SIC IT9210201 Lago del Rëndina (da cui le opere distano

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 25 di 45
---	---	--	--

minimo 750 m), il SIC IT8040008 Lago di San Pietro – Aquilaverde il (da cui le opere distano minimo 12 km)

In area vasta, si rimarca la presenza del SIC IT8040005 Bosco di Zampaione (da cui le opere distano minimo 10,5 km), dal piccolissimo SICIT9210140 "Grotticelle di Monticchio" (da cui le opere distano minimo 12 km) e dal SIC IT9120011 "Valle dell'Ofanto-Lago Capacciotti" (da cui le opere distano minimo 8,5 km).

Tra le ZPS, a circa 22 km di distanza si rimarca la presenza della ZPS IT9120007 Murgia Alta, con l'omonimo SIC, inglobati nell'ambito del Parco Nazionale della Murgia (rif. tav. PEVE_A.16.a.4.a_OR).

Le Opere di Rete ricadono all'esterno delle aree della Rete Natura 2000 e data sia l'assenza di interferenze dirette con tali aree, sia in considerazione del fatto che tali interventi andranno ad insistere su delle infrastrutture già esistenti (i.e. interno delle Cabine primarie di Melfi e Venosa) si può affermare che non incidono sulla tutela di habitat e specie ivi presenti, ne consegue che, anche le opere di rete come l'impianto eolico e le altre infrastrutture indispensabili non sono sottoposte all'obbligo di produrre una Valutazione di Incidenza Ambientale.

3.3.3 Programma IBA


Nel 1981 BirdLife International, il network mondiale di associazioni per la protezione della natura di cui la LIPU è partner per l'Italia, ha lanciato un grande progetto internazionale: il progetto IBA. "IBA" sta per Important Bird Areas, ossia Aree Importanti per gli Uccelli e identifica le aree prioritarie che ospitano un numero cospicuo di uccelli appartenenti a specie rare, minacciate o in declino. Proteggerle significa garantire la sopravvivenza di queste specie.

A tutt'oggi, le IBA individuate in tutto il mondo sono circa 10mila. In Italia le IBA sono 172, per una superficie di territorio che complessivamente raggiunge i 5 milioni di ettari.

Verifica di compatibilità delle Opere di Rete con le aree IBA

Nell'area vasta si segnala la presenza dell'area IBA IBA209 Fiumara di Atella (da cui le opere distano circa 11 km) e a circa 22 km l'area IBA135 Murge.

Le Opere di Rete ricadono all'esterno di aree IBA e sono molto distanti dalle stesse e, pertanto, non si rileva alcuna interferenza diretta e indiretta degli interventi di

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 26 di 45
---	---	--	--

potenziamento previsti (rif. tav. PEVE_A.16.a.4.a1_OR). Tali aree vincolate non verranno interessate neppure in fase di cantiere.

3.4 Patrimonio culturale, ambientale e paesaggio

Il principale riferimento, a livello nazionale, è il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in attuazione dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, tutela sia i beni culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, sia quelli paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.


Il decreto legislativo 42/2004 è stato successivamente aggiornato ed integrato dal DLgs 62/2008, dal DLgs 63/2008, e da successivi atti normativi.

L'ultima modifica è stata introdotta dal DLgs 104/2017 che ha aggiornato l'art.26 del DLgs 42/2004 disciplinando il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

In particolare, l'art. 26 dispone quanto segue:

“....

1. *Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
2. *Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.*
3. *Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori”.*

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 27 di 45
---	---	--	--

Il D.lgs 42/2004 è stato redatto in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno.

Tale Convenzione, applicata sull'intero territorio europeo, promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati [art. 2].

Per quanto riguarda la Regione Basilicata, Il territorio regionale è interessato da sette Piani Paesistici di area vasta:

- Piano paesistico di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti lucane,
- Piano paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello,
- Piano paesistico del Sirino,
- Piano paesistico del Metapontino,
- Piano paesistico del Pollino,
- Piano paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano,
- Piano paesistico del Vulture e dei laghi di Monticchio


Sono piani che si riferiscono esclusivamente a porzioni di territorio e ricalcano la vecchia concezione del piano paesistico, ispirati dalla Legge 431 del 1985 e non ripensati secondo le indicazioni del D.lgs 42/2004

Sono quindi strumenti assolutamente non aggiornati sia dal punto di vista concettuale che cartografico.

In particolare, i piani sono indirizzati verso un astratto concetto di tutela e valorizzazione sulla base di indagini analitiche delle componenti naturali, percettive, antropiche di maggiore interesse, che risalgono alla metà degli anni Ottanta, assolutamente non coincidenti con l'attuale uso del suolo e con le condizioni generali dei siti.

In recepimento dei disposti del D.lgs 42/2004 che obbliga le Regioni a predisporre i Piani Paesaggistici adeguandoli ai criteri stabiliti dal medesimo decreto, la Giunta Regionale, con DGR n. 366 del 18/03/2008 ha deliberato di redigere, in contestuale attuazione della LR 23/99 e del Codice, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), quale unico strumento di Tutela, Governo e Uso del Territorio della Basilicata.

Tale strumento, reso obbligatorio dal D.Lgs. n. 42/04, rappresenta ben al di là degli adempimenti agli obblighi nazionali, un'operazione unica di grande prospettiva, integrata e

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 28 di 45
---	---	--	--


complessa che prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processo “proattivo”, fortemente connotato da metodiche partecipative e direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari si ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità.

Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla citata Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni Novanta.

La LR n. 19/2017 ha integrato la LR 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela, governo e uso del territorio” con l’art. 12 bis, stabilendo al comma 1 che la Regione, ai fini dell’art. 145 del D.lgs 42/224, redige il PPR quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”.

Sono da allora seguiti:

- Il protocollo di Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Basilicata per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004). Disciplinare Attuativo Comitato Tecnico.
- I Criteri Metodologici per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli Immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- 10 fasi di individuazione, precisazione e corretta perimetrazione di Beni paesaggistici e Ulteriori Contesti di cui all’Art. 136, 142 e 143 del D.lgs 42/2004, eseguite al fine di mappare con attenzione l’intero territorio, azione obbligata dal Codice e propedeutica alla disciplina del Piano. (D.G.R. n. 319 del 13 Aprile 2017, D.G.R. n. 872 del 04 Agosto 2017, D.G.R. n. 204 del 09 Marzo 2018, D.G.R. n. 362 del 30 Aprile 2018, D.G.R. n. 581 del 27 Giugno 2018, D.G.R. n. 587 del 27 Giugno 2018, D.G.R. n.1263 del 30 novembre 2018, D.G.R. n. 1372 del 20 dicembre 2018, D.G.R. n. 151 del 25 febbraio 2019).

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 29 di 45
---	---	--	--

I dati riguardanti i beni culturali e i beni paesaggistici presenti nel portale del PPR, sono frutto dell'attività di ricognizione e delimitazione su Carta Tecnica Regionale dei perimetri riportati nei provvedimenti di tutela condotta dal Centro Cartografico del Dipartimento Ambiente e Energia.

L'attività è stata operata congiuntamente dalla Regione Basilicata e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso un Comitato Tecnico appositamente istituito e secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa, sottoscritto il 14/9/2011 e dal suo Disciplinare di attuazione, siglato in data 11 aprile 2017.

La ricognizione e delimitazione dei beni è stata condotta sulla base di specifici criteri condivisi in sede di Comitato tecnico e sono stati approvati con DGR n 319/2017 e DGR n 867/2017.

La Redazione del Piano Paesaggistico Regionale è ancora in corso e devono ancora seguire le fasi di predisposizione della bozza, di adozione della stessa, le osservazioni, il recepimento delle stesse e tutto l'iter di approvazione.

Pertanto, In relazione agli strumenti di tutela paesaggistica vigenti, restano inalterate le considerazioni seguenti, in quanto di fatto non sono stati introdotti ad oggi ulteriori aree o beni rispetto a quelli tutelati per legge ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.


Verifica di compatibilità delle Opere di Rete rispetto a Beni Paesaggistici e Culturali (cfr. tavv. PEVE_A.16.a.4.e_OR - PEVE_A.16.a.4.e1_OR - PEVE_A.16.a.4.e2_OR).

La Cabina Primaria di Melfi interessa:

- **aree di protezione esterne ai parchi soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".**

La Cabina Primaria di Venosa ricade all'esterno di aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Nonostante la Cabina Primaria di Melfi interessi vincoli soggetti a tutela paesaggistica, poiché gli interventi di progetto risultano del tutto assimilabili a

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 30 di 45
---	---	--	--

manutenzioni straordinarie sugli impianti elettrici già esistenti e non mutano in alcun modo l'attuale stato dei luoghi, in base a quanto riportato all'art.149 del D.Lgs. 42/2004, l'intervento non necessita di Autorizzazione Paesaggistica.

In merito alle interferenze dirette, si ribadisce che gli interventi previsti, verranno eseguiti all'interno del perimetro della CP di Melfi, assimilabili alla sola manutenzione straordinaria, senza interferire in alcun modo con il regime di tutela dell'area contermina al Parco del Vulture.

Le interferenze potrebbero essere di tipo indiretto e relative all'assetto percettivo, ma gli interventi nella CP di Melfi non determineranno alcuna alterazione delle visuali attuali poiché lo stato dei luoghi resterà invariato.

Infine, in relazione al Piano Paesistico di Area Vasta "Vulture", si precisa che gli interventi si concentrano su infrastrutture che ricadono esternamente al perimetro della zona tutelata e non modificano, sia pure indirettamente, le condizioni percettive attuali (rif. tav. PEVE_A.16.a.4.f_OR).

3.5 Piano Stralcio di Assetto Idrogeomorfologico - PAI AdB Puglia


La normativa nazionale per la tutela del rischio idrogeologico

La difesa del territorio dalle frane e dalle alluvioni rappresenta una condizione prioritaria per la tutela della vita umana, dei beni ambientali e culturali, delle attività economiche e del patrimonio edilizio.

Al fine di contrastare l'incalzante susseguirsi di catastrofi idrogeologiche sul territorio nazionale sono stati emanati una serie di provvedimenti normativi, di cui il primo e più importante riferimento è rappresentato dalla Legge 18 maggio 1989 n. 183, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale sulla difesa del suolo.

Detta legge ha tra i suoi obiettivi: la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale nonché la tutela dell'ambiente. La normativa citata individua nel bacino idrografico l'ambito fisico di riferimento per il complesso delle attività di pianificazione, in tal modo superando le problematiche connesse alle delimitazioni territoriali di ordine amministrativo.

L'articolo 17 della Legge 183/89 ha stabilito che "i Piani di Bacino Idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali". Il primo Piano Stralcio funzionale del Piano di Bacino è costituito dal Piano Stralcio per la

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 31 di 45
---	---	--	--

Difesa dal Rischio Idrogeologico, in quanto la definizione del detto rischio è prioritario nel contesto delle attività conoscitive e di programmazione previste dalla legge in parola.

La legge 493/93 alla luce delle difficoltà metodologiche e procedurali, modifica la legge 183/89, consentendo la realizzazione del Piano di Bacino per stralci relativi a settori o “tematismi” ben distinti tra di loro (es. tutela delle acque, difesa dalle alluvioni, difesa dalle frane, attività estrattive, ...).

Nel corso degli anni '90 una serie di atti di indirizzo e coordinamento forniscono ulteriori elementi essenziali per la redazione dei Piani di Bacino, ed in particolare del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Tali elementi sono contenuti nei seguenti decreti: D.P.C.M. 23/3/90, D.P.R. 7/1/92, D.P.R. 14/4/1994, D.P.R. 18/7/95.


A seguito dell'evento calamitoso di Sarno è stato emanato il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 (“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”), convertito e modificato dapprima dalla Legge 267/98 e, in seguito, dalla Legge 226/99. Le norme citate hanno introdotto l'obbligo di adozione ed approvazione, da parte delle Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali o delle regioni stesse, dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Da ultimo, il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito nella legge 11 dicembre 2000 n. 365 (“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”) ha stabilito che i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dovessero essere predisposti entro il 30 aprile 2001.

Detti Piani devono in particolare contenere l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime. Nello specifico, tale strumento di pianificazione fornisce i criteri per l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a rischio da frana e da alluvione, tenuto conto, quali elementi essenziali per l'individuazione del livello di pericolosità, della localizzazione e della caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha, al momento, cognizione.

I Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, elaborati dalla Autorità di Bacino, producono efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, ivi compresa quella urbanistica, ed hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed Enti Pubblici nonché per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 183/89.

Nel corso dell'anno 2006, in attuazione della Legge 15/12/2004 n.308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale), è

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 32 di 45
---	---	--	--

stato approvato il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, contenente una revisione complessiva della normativa in campo ambientale.

In particolare in tema di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche la parte III del decreto introduce: una riorganizzazione delle strutture territoriali preposte alla pianificazione ed alla programmazione di settore basata sui distretti idrografici; le Autorità di bacino distrettuali quali soggetti di gestione di tali distretti; i Piani di bacino distrettuali quali strumenti di pianificazione e programmazione.

La riforma prevista dal D.Lgs. 152/2006 in termini di ripartizioni territoriali, per i territori interessati dal progetto è stata attuata con l'istituzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Legge 221/2015, D.M. n. 294/2016 e DPCM 4 aprile 2018 i soggetti, che ha competenze in merito alle finalità, le attività e gli strumenti di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche previsti dalle normative precedenti al decreto.

Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI Puglia) è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.

Verifica di compatibilità delle Opere di Rete rispetto al PAI

La Cabina Primaria "Melfi" esistente ricade in aree a pericolosità geomorfologica PG3 (cfr. tavv. PEVE_A.16.a.4.d_OR - PEVE_A.16.a.4.d1_OR - PEVE_A.16.a.4.d2_OR).

Le NTA del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI) disciplinano all'art. 13 gli interventi ammissibili in tali ambiti.

La tipologia di Opere di Rete da realizzare può essere ricompresa nelle lettere b) e c) dell'art. 13 di cui di seguito si riporta uno stralcio.


Art. 13 delle NTA del PAI - Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalità di cui al presente PAI, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

omissis

b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 33 di 45
---	---	--	--

aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento.

omissis

2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).

Gli interventi previsti nella Cabina Primaria di Melfi vengono effettuati in aree già edificate. Inoltre, come indicato nella relazione geologica allegata, l'area ove è prevista la CP Melfi non presenta, di fatto, fenomeni di dissesto in atto né quiescenti che possano impedire il potenziamento citato anche in virtù della esecuzione degli interventi previsti nella medesima area di stazione priva di qualunque fenomeno e/o indizio di dissesto in atto o potenziale.

Verrà comunque richiesto il prescritto parere dell'AdB Puglia.

3.6 Vincolo idrogeologico, tutela delle acque e del suolo


3.6.1 Vincolo Idrogeologico

Il Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani", tuttora in vigore, sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di dissodamenti, modificazioni colturali ed esercizio di pascoli possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Detto vincolo è rivolto a preservare l'ambiente fisico, evitando che irrazionali interventi possano innescare fenomeni erosivi, segnatamente nelle aree collinari e montane, tali da compromettere la stabilità del territorio.

La normativa in parola non esclude, peraltro, la possibilità di utilizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, che devono in ogni modo rimanere integre e fruibili nel rispetto dei valori paesaggistici dell'ambiente.

Il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923, all'articolo 7 stabilisce che le trasformazioni dei terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dello stesso decreto, sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato, sostituito ora dalle Regioni o dagli organi competenti individuati dalla normativa regionale.

Verifica di compatibilità delle Opere di Rete rispetto al RDL n. 3267/1923

	<p align="center">S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE</p>	<p>Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina</p>	<p>PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 34 di 45</p>
---	---	---	---

Nessun manufatto esistente oggetto degli interventi previsti per le Opere di Rete ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico (rif. tav. PEVE_A.16.a.4.h_OR).

3.6.2 Tutela delle acque

La normativa nazionale in tutela delle acque superficiali e profonde fa capo al D.Lgs 152/99 disposto in recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Il D.Lgs 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo come obiettivi:

- Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.


Il D.Lgs 152/99 demanda alle Regioni a statuto ordinario di regolamentare la materia disciplinata dallo stesso decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Alle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano viene chiesto di adeguare la propria legislazione nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il decreto D.Lgs 152/99 è stato integrato e modificato dal successivo D.Lgs 258 del 18_08_2000 e quindi dal D.Lgs 152/06.

In regione Basilicata e in particolare nell'area oggetto di Studio è stato individuato e soggetto a tutela il Bacino Idrominerario del Vulture, con Legge n. 9 del 1984.

La DGR 663/2014 dispone misure di salvaguardia delle sorgenti.

Verifica di compatibilità delle Opere di Rete rispetto alle norme di tutela delle acque

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 35 di 45
---	---	--	--

La Cabina Primaria “Melfi” esistente ricade nell’ambito del perimetro del Bacino Idrominerario del Vulture, che coincide con l’area contigua di protezione del Parco Regionale omonimo.

Ai sensi dell’art. 2. (Divieto esecuzione opere nell’area del bacino) della LR. 9 del 16/04/1984, che ha come scopo la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali del bacino Idrominerario del Vulture,

“Per il conseguimento del fine di cui all’art. 1 è vietato a chiunque, nel territorio dei comuni indicati nel precedente articolo, di fare scavi, perforazioni, trivellazioni, pozzi o di manomettere, comunque, il sottosuolo per alcun motivo, nonché di effettuare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti e indiretti, in acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, in fognatura, sul suolo o nel sottosuolo.

Gli interventi previsti non comportano il rilascio di scarichi idrici per cui non si prevedono forme di contaminazione degli acquiferi. Infatti, per la Cabina Primaria di Melfi si prevede la sola sostituzione di componenti elettriche, senza alcun tipo di scavo o qualsivoglia contaminazione di falda.

In definitiva non sussistono incompatibilità nell’esecuzione di tali lavorazioni all’interno dell’area del Bacino Idrominerario del Vulture.


Per quanto riguarda la DGR n.663/2014, la stessa stabilisce in corrispondenza delle sorgenti due livelli di tutela: tutela assoluta che si esplica in un raggio di 10m dalla sorgente e tutela relativa che si esplica in un raggio di 200m dalla sorgente.

Le Opere di Rete esistenti ricadono all’esterno delle aree di tutela assoluta e relativa delle sorgenti, per cui gli interventi previsti non incidono sul regime di tutela delle sorgenti (cfr. tav. PEVE_A.16.a.4.g_OR).

3.6.3 Aree percorse dal Fuoco

La legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi boschivi», finalizzata alla difesa dagli incendi e alla conservazione del patrimonio boschivo nazionale, all’articolo 10 pone vincoli di destinazione e limitazioni d’uso quale deterrente del fenomeno degli incendi boschivi finalizzati alla successiva speculazione edilizia.


Al comma primo dell’articolo 10 viene sancito che *“le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e*

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 36 di 45
---	---	--	--

dell'ambiente.....Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”.

Verifica di compatibilità delle Opere di Rete rispetto alle aree percorse dal fuoco

Le opere di progetto ricadono all'esterno di aree percorse dal fuoco. In ogni caso, si ricorda, che gli interventi previsti verranno eseguiti su opere esistenti e non interesseranno suoli naturali (pascoli o boschi) che possano essere percorsi dal fuoco.

	<p align="center">S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE</p>	<p>Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina</p>	<p>PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 37 di 45</p>
---	---	---	---

3.6.4 Rischio sismico

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 concernente “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, nelle more dell’espletamento degli adempimenti dell’art. 93 del D.Lgs n. 112/1998, sono approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, nonché le connesse “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, “Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti” e “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni”. Tali norme sono riportate come Allegati all’Ordinanza. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.4.2006 approva i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione ed aggiornamento degli elenchi ed anche la mappa della pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale. La Deliberazione della Giunta Regionale di Puglia n. 153 del 2 marzo 2004, che ha fatto seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ha aggiornato la classificazione sismica del territorio regionale.


Il Comune di Melfi è classificato in zona sismica 1 mentre il comune di Venosa ricade in Zona 2.

Si fa tuttavia presente che le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con D.M. 17.01.2018, modificano il concetto di zonizzazione sismica: la pericolosità sismica di base del sito di costruzione viene desunta dagli Allegati A e B del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 e dai dati dell’INGV.

Dunque, la determinazione del valore di accelerazione massima al sito, necessaria per calcolare l’azione sismica di progetto, sarà alla base delle calcolazioni dinamiche delle opere delle opere di fondazione delle stringhe, delle cabine e della sottostazione di trasformazione.

Di tali aspetti se ne terrà conto in fase di progettazione esecutiva.

La stima della pericolosità legata ai terremoti, in particolare alla fagliazione superficiale che spesso l’accompagna per magnitudo ≥ 6 , è un tema molto importante, specialmente in aree densamente popolate ed industrializzate come il territorio italiano. Di conseguenza, la conoscenza approfondita e la precisa collocazione spaziale delle faglie attive, in special

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 38 di 45
---	---	--	--

modo di quelle stimate in grado di produrre una significativa deformazione tettonica permanente in superficie (faglie capaci), assume un ruolo chiave per la mitigazione del rischio.

A questo scopo, il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA ha sviluppato il progetto ITHACA (ITalyHAzard from CApablefaults), che sintetizza le informazioni disponibili sulle faglie capaci che interessano il territorio italiano.

ITHACA è uno strumento fondamentale per:

- a) l'analisi di pericolosità ambientale e sismica,
- b) la comprensione dell'evoluzione recente del paesaggio,
- c) la pianificazione territoriale,
- d) la gestione delle emergenze di Protezione Civile.

Le faglie capaci sono mappate e caratterizzate in ITHACA sulla base dei dati disponibili in letteratura, dopo una attenta revisione critica.


L'area di progetto non interessa faglie cartografate.

3.7 Normativa di riferimento in materia di rifiuti

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione. Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del Decreto legislativo, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche). Il provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"), ha riformulato infatti l'intera legislazione interna sull'ambiente, e ha sancito - sul piano della disciplina dei rifiuti - l'espressa abrogazione del D.lgs. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi").

In attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la regione Basilicata ha emanato il PRGR Piano di gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata (Aggiornamento e adeguamento come pubblicato sul N. 46 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-12-2012) e al recente DM n. 161/2012 "Utilizzo terre e rocce da Scavo". I rifiuti provenienti dalle attività di cantiere verranno gestiti secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

Durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi si prevedrà un accurato monitoraggio delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 39 di 45
---	---	--	--

sversamento di carburante e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà allo smaltimento dei dispersi e alla bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell'art.242 e segg. del D.Lgs 152/2006.

Il progetto prevede delle demolizioni e smantellamenti all'interno delle CP, ma tali interventi saranno circoscritti all'area di stazione. Il materiale di risulta proveniente da tali interventi sarà conferito a discarica secondo le modalità previste dal DL152/2006 o, se possibile, a centri di recupero.

3.8 Normativa di riferimento per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica

3.8.1 Inquinamento elettromagnetico

Al fine di valutare l'impatto elettromagnetico delle cabine primarie di Venosa e di Melfi si è fatto riferimento al documento di E-distribuzione S.p.A.: "Linee guida per l'applicazione del Par. 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08 – Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche".

La DPA è, pertanto, sicuramente interna alla cabina se sono rispettate le seguenti distanze dal perimetro esterno:


- 14 metri dall'asse delle sbarre AT aria;
- 7 metri dall'asse delle sbarre MT in aria.

È stato quindi appurato che la DPA per le cabine prese in esame è sicuramente interna alle cabine stesse.

È stata eseguita, inoltre, la valutazione dell'impatto elettromagnetico relativo all'elettrodotto AT 150 kV che collega la CP di Venosa alla CP di Melfi, ripotenziato da TERNA mediante la sostituzione dei conduttori esistenti con conduttori speciali aventi caratteristiche di portata superiore.

Per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, sono rispettati i vincoli prescritti dalla normativa vigente (legge n ° 36 del 22/02/2001 e relativo D.M. attuativo del 29/05/2008).

Lo studio del campo magnetico nel caso di linee elettriche aeree e non, si traduce nella determinazione di una fascia di rispetto. Per l'individuazione di tale fascia è stato effettuato il calcolo dell'induzione magnetica basato sulle caratteristiche, geometriche, meccaniche ed elettriche della linea presa in esame.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 40 di 45
---	---	--	--

Una linea elettrica, durante il suo normale funzionamento, genera un campo elettrico ed un campo magnetico. Il primo è proporzionale alla tensione della linea stessa, il secondo è proporzionale alla corrente che vi circola.

Dalle elaborazioni effettuate (vedasi elaborato PEVE_A12_OR “Relazione sull’impatto elettromagnetico opere di rete” a cui si rimanda) è stata determinata la distanza di prima approssimazione e gli incrementi della stessa in prossimità di cambi di direzione della linea, parallelismi o incroci con linee AT/MT esistenti. Lo studio ha evidenziato come, all’interno delle fasce individuate, non vi sia la presenza di alcuna struttura classificabile come recettore sensibile.

3.8.2 Inquinamento acustico e vibrazioni

Rumore

Le principali sorgenti di rumore nel tipo di opera che si vanno a realizzare sono costituite dai trasformatori MT/AT previsti all’interno delle cabine primarie.

I trasformatori sono composti di bobine di filo di rame (primario e secondario) avvolte su nuclei di lamine di ferro-silicio adatto per trasferire per via magnetica l’energia elettrica da primario a secondario. Per i grossi trasformatori le vibrazioni sono trasmesse a tutta la struttura e alle stesse bobine soggette a forze elettrodinamiche dell’ordine di centinaia di chili e anche di tonnellate. La frequenza di ronzio, a 50 Hz o un suo multiplo (armonica) è dovuta alla corrente elettrica alternata a 50 Hz e a modi vibrazionali meccanici della struttura.

Per quanto riguarda l’elettrodoto, la sua presenza può generare fenomeni acustici di entità modesta legati ai fenomeni di “fischio” dei conduttori in particolari casi di incidenza del vento, ovvero il cosiddetto effetto corona dovuto alla ionizzazione dell’aria presente in un sottile strato cilindrico (la corona, appunto) attorno ad un conduttore elettricamente carico. Può venirsi a generare anche una leggera ma udibile oscillazione (vibrazione) dei cavi stessi dovuta all’interazione fra il campo magnetico terrestre e il campo generato dalla corrente che scorre nei cavi. In tutti i casi i valori emissivi di tali fenomeni non sono rilevanti e scendono a valori non disturbanti, inferiori ai 35 dB(A), o si estinguono già ad una distanza di circa 15 m. Ciò comporta che è escluso l’interessamento di eventuali recettori, anche nel caso in cui essi siano molto prossimi al passaggio della linea, la quale deve comunque garantire una distanza di sicurezza superiore ai 20 m da ogni luogo che possa prevedere presenza umana.

Ai fini della previsione degli impatti indotti dall'impianto di progetto ed in particolare dell'impatto acustico, sono stati individuati i "recettori sensibili", facendo riferimento al DPCM 14/11/97 e alla Legge Quadro n.447/95, che stabiliscono che la verifica dei limiti di immissione acustica va effettuata in corrispondenza degli ambienti abitativi.

Il recettore più prossimo alla cabina primaria di Melfi è l'R24, che si pone rispetto al limite della stessa a circa 37 m; mentre il recettore più vicino alla cabina primaria di Venosa è l'R02a_b dalla quale dista circa 80 m (cfr. elaborato PEVE_A.6_OR1).

In accordo al DPCM 14/11/97, i valori di immissione ricavati dagli studi effettuati sono sinteticamente riportati nella seguente tabella, dalla quale si evince che gli stessi risultano essere entro i limiti di immissione previsti da norma:

Tabella 1: Verifica dei limiti di immissione assoluti per la fase di esercizio

	Periodo di riferimento	Valori Leq al ricettore maggiormente esposto	Limiti di legge	Rispetto dei limiti di legge
CP Melfi	Diurno	43,0	70 dB(A)	SI
	Notturno	33,9	60 dB(A)	SI
CP Venosa	Diurno	42,5	70 dB(A)	SI
	Notturno	35,8	60 dB(A)	SI
Elettrodotta	Diurno	< 35 dB (A)	70 dB(A)	SI
	Notturno	< 35 dB (A)	60 dB(A)	SI

Tabella 2: Verifica dei limiti di immissione al differenziale per la fase di esercizio


	Periodo di riferimento	Rumore ambientale [dB (A)]	Rumore immesso dalla sorgente [dB (A)]	Rumore residuo [dB (A)]	Differenziale [dB (A)]	Limiti di legge
CP Melfi	Diurno	43,0	20,3	42,98	0,02	5 dB(A)
	Notturno	33,9	20,3	33,7	0,20	3 dB(A)
CP Venosa	Diurno	42,5	12,5	42,47	0,03	5 dB(A)
	Notturno	35,8	12,5	35,7	0,1	3 dB(A)
Elettrodotta	Diurno	< 35 dB (A)	Non applicabile	-	-	-
	Notturno	< 35 dB (A)	Non applicabile	-	-	-

Per quanto esposto ed in virtù dei risultati ottenuti si può concludere pertanto che l'intervento risulta compatibile con la normativa vigente in materia di acustica in quanto il suo contributo, nella fase di esercizio dell'opera, non va ad influire sul rispetto dei limiti di legge.

Durante le lavorazioni saranno prodotte emissioni acustiche.

Dato il contesto prevalentemente agricolo dell'area, il clima acustico è quello tipico dei contesti rurali, con una componente di fondo naturale e l'apporto giornaliero del traffico locale e dei mezzi agricoli.

Data la dimensione e tipologia di cantiere assimilabile a grande opera, per le simulazioni del caso sono state scelti i modelli di macchina più grandi e maggiormente emissivi, al fine di ottenere simulazioni rappresentative di un "worst case" e maggiormente tutelante nei confronti dei recettori considerati.

	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 42 di 45
---	---	--	--

I livelli di emissione sonora prodotti da ogni singolo macchinario presente in cantiere durante le diverse fasi lavorative, nell'ambito delle simulazioni prodotte, sono stati derivati dalla letteratura di settore e sono esposti nella seguente tabella.

Tabella 3: Livelli di emissione sonora di alcuni macchinari di cantiere

Macchine ed attrezzi adoperati per simulazione scenari	Macchine a maggiore emissione tra le schede disponibili	Livello di Potenza Sonora [dB(A)]
Autocarro	Autocarro_Iveco_eurotrakker 410 [940-rpo]	103
Attrezzi manuali d'uso comune per smontaggi/Assemblaggi	Da libreria	84
Escavatore	Escavatore_Amman Yanmar_vio25 [917-rpo]	112
Autocarro con GRU	Fiat Iveco Eurocargo Tector	Valore risultante da spettro in frequenza 115,0
Attrezzi manuali di uso comune per lavorazioni in calcestruzzo	Da libreria	80
Autobetoniera	Autobetoniera_Volvo_fm 12-420 [947-rpo]	112
Autopompa	Putzmeister bsf2016	109,5
Vibratore	Verdini fast	Valore risultante da spettro in frequenza 99,3
Elicottero	S92	97,5

L'approccio metodologico per la valutazione di impatto acustico delle differenti fasi ed aree di lavoro, è basato anche sulla conoscenza effettiva della specificità del cantiere, e pertanto sono state individuate le principali fasi di lavorazione che coinvolgono l'utilizzo dei diversi macchinari. Dunque, l'impatto acustico del cantiere sull'ambiente circostante è stato valutato ipotizzando una distribuzione spaziale ed uniforme all'interno e considerando, per le diverse fasi di lavorazione, la rumorosità emessa da tutte le macchine utilizzate.


Sono state eseguite simulazioni effettuate alle distanze di 25, 50, 100, 200 e 300 metri con la configurazione proposta per le sole sorgenti sonore del cantiere, dimostrando come la rumorosità prodotta dalle

diverse fasi del cantiere, in funzione anche della distanza che intercorre tra il cantiere e la maggior parte degli edifici attualmente presenti o previsti nell'area, non provoca superamenti dei valori limite (di immissione assoluta presso i ricettori abitativi).

In accordo al DPCM 14/11/97, come si desume dai valori sinteticamente riportati in tabella, risultano verificati i limiti di immissione.

Tabella 4: Livelli di emissione sonora del cantiere e verifiche di legge

	Periodo di riferimento	Valori Leq al ricettore maggiormente esposto	Limiti di legge	Rispetto dei limiti di legge
CP Melfi	Diurno	65,3 dB(A)	70 dB(A)	SI
	Notturmo	-	60 dB(A)	SI
CP Venosa	Diurno	56,6 dB(A)	70 dB(A)	SI
	Notturmo	-	60 dB(A)	SI
Elettrodotta	Diurno	43,9 dB (A) (a 25 m)	70 dB(A)	SI
	Notturmo	-	60 dB(A)	SI

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 43 di 45
---	---	--	--

In merito alla fase di cantiere, il criterio differenziale è in genere non applicato in quanto le sorgenti sonore e le emissioni in gioco sono per loro natura di elevata intensità e l'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzativo.

L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

Per quanto esposto ed in virtù dei risultati ottenuti si può concludere pertanto che l'intervento risulta compatibile con la normativa vigente in materia di acustica in quanto il suo contributo non va ad influire sul rispetto dei limiti di legge.

Vibrazioni


Le fonti di rumore e vibrazione emesse dalle apparecchiature elettriche hanno mostrato che a distanza di pochi metri, le vibrazioni prodotte dalle apparecchiature elettriche oggetto di studio risultano sostanzialmente ininfluenti. L'apporto in termini di effetti o sensazioni di vibrazione nei confronti di specifici recettori e/o strutture e fabbricati di qualsiasi natura, durante la fase di esercizio si attesta su livelli di vibrazione con valori inferiori la soglia di percezione umana e pertanto il loro contributo può essere considerato trascurabile e/o nullo.

Per quanto attiene alla fase di realizzazione delle opere, premesso che le aree di cantiere per le opere elettriche in oggetto sono dislocate in zone adibite a carattere agricolo e rurale e che pertanto l'area è già interessata dal transito periodico dei mezzi pensanti ed agricoli per il raggiungimento e la lavorazione dei suoli coltivati in aree limitrofe, al fine di minimizzare le potenziali fonti di rumore e vibrazione, con conseguente potenziale temporanea sensazione di fastidio o disturbo indotto, potranno essere previsti alcuni accorgimenti operativi a carattere preventivo come ad esempio:

- L'impiego di mezzi gommati al fine di contenere il rumore di fondo nell'area durante il passaggio su strada (solitamente di tipo imbrecciato o sterrato);
- L'Utilizzo di macchine operatrici a norma;
- Prevedere un piano di monitoraggio

Per quanto concerne il piano di monitoraggio in fase di realizzazione dell'impianto, è possibile ipotizzare delle campagne fonometriche in virtù delle differenti fasi di cantiere.

Le indagini fonometriche programmate potranno essere indirizzate presso gli stessi recettori individuati in fase di studio previsionale per la valutazione del clima acustico ante

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 44 di 45
---	---	--	--

operam e stima dell'impatto acustico post operam in condizioni di normale esercizio e durante i periodi maggiormente critici (come, ad esempio, in particolari sfavorevoli condizioni di bassa ventosità e direzione del vento prevalente lungo la direttrice verso la struttura in esame).

Per quanto concerne le fasi di cantiere per la costruzione delle opere elettriche descritte, non è in generale previsto l'impiego di esplosivi durante i lavori di demolizione o scavo, e pertanto risulta assolutamente improbabile non plausibile che vi possano essere danni alle strutture ed edifici nel corso delle escavazioni, anche per quei recettori posti a distanze relativamente più vicine. Risulta che già a distanze leggermente superiori i 15 metri dalla sorgente considerata ($d < 20$ m), i valori di accelerazione ponderata in frequenza totale (ottenuta sommando i contributi per tutte le bande di terzo di ottava) scendono al di sotto della soglia di disturbo (fissata a 77 VdB) pur considerando le caratteristiche più cautelative possibili per quanto concerne il substrato litologico e la relativa propagazione delle sollecitazioni nel mezzo.

 TENPROJECT	S.I.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO OPERE DI RETE	Codice Revisione Data di creazione Data revisione Pagina	PEVE_A.17.a_OR 01 06/11/2019 16/06/2021 45 di 45
---	---	--	--

CAPITOLO 4

CONCLUSIONI

Per tutto quanto verificato e analizzato in merito alle norme di tutela e agli strumenti di pianificazione vigenti, gli interventi da eseguirsi sulle CP di Melfi e di Venosa risultano coerenti con la pianificazione urbanistica, paesaggistica, ambientale e territoriale ai livelli comunitario, nazionale, regionale e comunale.